



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio III

15 MAR. 2006

Roma.....

Prot. n. 5600

Pos.

U6 1 C

Al Direttore della Scuola del C.F.S.

CITTADUCALE

Ai Comandanti regionali del C.F.S.

LORO SEDI

Al Direttore della Divisione 11^A

SEDE

OGGETTO: Legge finanziaria 2006. Indennità di trasferta.

Come noto, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha introdotto alcune novità normative in ordine alla disciplina delle indennità in oggetto.

L'art. 1, comma 213, della legge in argomento, infatti, ha soppresso l'indennità di trasferta di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, recante l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, nonché l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni in territorio nazionale o all'estero (art. 14 della legge n. 836/1973).

Tale norma, nella sua formulazione originaria, ha ulteriormente precisato che sono sopresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Con la legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante la conversione in legge del decreto legge n. 273/2005 (c.d. "decreto milleproroghe"), tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente sull'argomento apportando alcune modifiche alla legge finanziaria sopra citata, sia introducendo un comma 213-bis con il quale ha sancito che la soppressione dell'indennità in oggetto non trova applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia, sia eliminando il richiamo agli accordi sindacali di comparto per la soppressione delle norme correlate.

Tutto ciò premesso e in considerazione dei principi che regolano l'efficacia e la successione temporale delle leggi, codesti Uffici, ai fini della liquidazione delle tabelle di missione, dovranno tener conto del fatto che l'indennità di cui si discute non può essere attribuita per tutti i giorni di missione svolti dal 1° gennaio al 28 febbraio 2006.

Per le missioni svolte a partire dal 1° marzo corrente, data di entrata in vigore della legge n. 51/2006, deve considerarsi ripristinata la situazione normativa preesistente alla legge in oggetto, con l'eccezione della previsione contenuta nel comma 224, il quale limita alla sola classe economica il rimborso delle spese di viaggio all'estero in aereo per il personale di ogni qualifica e grado. Pertanto, ai fini della liquidazione delle spese di missione, qualora il dipendente opti per una classe superiore, è necessario che produca all'Amministrazione, oltre al titolo di viaggio acquistato, anche una dichiarazione rilasciata dall'agenzia presso la quale ha acquistato lo stesso, attestante l'importo del viaggio in classe economica alle medesime condizioni, in termini di compagnia aerea, volo e data di prenotazione.

Si evidenzia, da ultimo, che l'indennità diaria aggiuntiva di cui all'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999, così come rideterminata dall'art. 7, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002, non è interessata dagli effetti della legge finanziaria, neppure per il periodo anteriore al 1° marzo 2006. Ciò in quanto detta indennità ha natura diversa ed indipendente rispetto alla diaria di missione sia in relazione alla sua misura, stabilita in modo del tutto autonomo e predeterminato rispetto all'altra indennità, sia per la sua *ratio*, in quanto diretta a compensare il personale impiegato nei viaggi di servizio, per le ore eccedenti il turno obbligatorio giornaliero e non retribuibili con il compenso per il lavoro straordinario (c.d. servizio passivo).

Sarà cura delle SS.LL. assicurare la massima divulgazione della presente.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

